


Istituto Comprensivo G. Bertacchi

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado





Circ. n.295

Busto Arsizio,3 giugno 2022

Agli studenti e alle studentesse delle classi terze Ai genitori/tutori Ai docenti delle classi terze Scuola sec. I grado

OGGETTO: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell'O. M. n.64 del 14.03.2022

Il Ministero dell'Istruzione con Ordinanza n. 64 del 14 marzo 2022 ha definito le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Si indicano di seguito le principali procedure relative all'Esame così come previste dalla normativa di riferimento (essenzialmente OM 64/2022, Dlgs 62/2017, DM 741/2017, DM 742/2017, DPR 263/2012), rimandando a successive comunicazioni per gli aspetti organizzativi (calendario d'Esame, istruzioni operative, ...) e valutativi (modalità e criteri di valutazione delle prove d'Esame).

- 1. **Tempi di svolgimento -** L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.
- 2. Requisiti per l'ammissione all'esame In sede di scrutinio finale gli alunni delle classi terze sono ammessi all'esame di Stato in presenza dei sequenti requisiti:
 - a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
 - b) **non essere incorsi nella sanzione** disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
 - c) **Il voto di ammissione**, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno secondo le modalità e criteri adottati dal Collegio dei docenti.
 - d) **Non ammissione all'Esame** il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
 - 3. **Commissione d'esame** Presso l'istituzione scolastica è costituita la Commissione d'esame, composta da tutti i docenti del Consiglio di classe. Svolge le funzioni di Presidente della Commissione il Dirigente Scolastico o suo delegato.

La Commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.

- 4. Prove d'esame L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
 - prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
 - II. **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche**, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
 - III. **colloquio**, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla

seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Prova scritta relativa alle competenze d'Italiano - durata quattro ore (15' aggiuntivi per gli alunni che ne hanno diritto)

La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. La commissione predispone tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
 - Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

<u>Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche</u> - durata tre ore (15' aggiuntivi per gli alunni che ne hanno diritto)

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- problemi articolati su una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Colloquio – 20 minuti per i corsi ordinari, 30 minuti per il corso ad indirizzo musicale *Il colloquio* è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017. Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

5. Correzione e valutazione delle prove

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare, attribuendo a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

6. Voto finale

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari

o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo d'istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali INVALSI la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE D'ESAME

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. I candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al Presidente della Commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il Presidente della Commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il Presidente della Commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la Commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica. Per ogni approfondimento, si rimanda alla citata Ordinanza, al DM 741/2017 e al DM 742/2017, che si trasmettono in allegato alla presente circolare e di cui tutti i Docenti di Scuola Secondaria di primo grado devono prendere attenta visione, con particolare attenzione agli articoli di riferimento.

D.M. 741 del 3/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - D.M. 741 del 3/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - Miur

D.M. 742 del 3/10/2017 (Finalità della certificazione delle competenze) - D.M. 742 del 3/10/2017 (Finalità della certificazione delle competenze) - Miur

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Fabiana Donatella Ginesi Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93